

Rep  
17610/17

Art. P.M.  
Anno 2018 11.9.17



**IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

in persona della dr. Anna Mauro, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 25679/2015 R.G. vertente

**TRA**

**[REDACTED]** n. in Nigeria il 2.8.1995 domiciliata presso lo studio dell'avv.to Guido Talarico che la rappresenta e difende giusta procura in atti

**PARTE RICORRENTE**

**E**

**MINISTERO DELL'INTERNO** in persona del Ministro pro-tempore;

**PARTE RESISTENTE-CONTUMACE**

e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma

**OGGETTO:** riconoscimento protezione internazionale.

**Motivi della decisione**

Con ricorso depositato il 21.4.2015 la ricorrente, cittadina della Nigeria, ha impugnato il provvedimento emesso il 18.2.2016 e notificato il 24 marzo 2015 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma le ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione. La ricorrente ha chiesto, previo annullamento del provvedimento impugnato, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero del diritto di asilo ai sensi dell'art. 10 co. 3 della Cost.; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del D.lgs n. 251/2007 ovvero, in ulteriore subordine, il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito.

Orbene, ai sensi della Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese";

Il diritto alla tutela invocata è configurabile in presenza di due presupposti: quello della natura ideologica della persecuzione (attuata o minacciata) e quello della rottura del legame sociale esistente tra lo stato di origine ed il suo cittadino.

La ricorrente, originaria di Lagos, di etnia Yoruba e di religione cristiana pentacostale, innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria nel 2013, non avendo più nessun parente (essendo i suoi familiari morti in un attentato dei terroristi di Boko Haram) e di essere stata accompagnata all'aeroporto, dopo l'attentato, da alcuni membri della chiesa che le avevano fornito anche il passaporto.

Orbene, alla luce delle allegazioni della ricorrente, pur riconoscendosi nella materia di che trattasi, il criterio dell'onere probatorio attenuato, nessun elemento di prova è stato fornito a sostegno della domanda volta ad ottenere lo status di rifugiato politico e nulla, al di là del racconto lacunoso della ricorrente, consente di correlare l'espatrio alle persecuzioni legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose od altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra. La domanda in parte qua deve essere dunque rigettata.

Si ritiene, però, che possano essere ravvisati i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi

tassativamente indicate dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, ovverossia: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale. In tale prospettiva si deve preliminarmente far riferimento alle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità.

Del pari non può essere accolta l'istanza di asilo ex art. 10 Cost. proposta dalla ricorrente, giacché "in assenza di una legge organica sull'asilo politico che, in attuazione del dettato costituzionale, ne fissi le condizioni, i termini, i modi e gli organi competenti in materia di richiesta e di concessione, il diritto di asilo deve intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato politico" (Cass. 1° settembre 2006, n. 18940; Cass. 23 agosto 2006, n. 18353).

Di contro, si ritiene che debba essere accolta la richiesta diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, stante la particolare gravità della situazione del paese di origine della richiedente. Nel caso, infatti, in cui non siano allegati e provate le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi la protezione sussidiaria al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine. Ai sensi del d.lgs. 251/07 la protezione sussidiaria è riconosciuta "al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...".

Come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310).

E' altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Il sito "viaggiare sicuri" del Ministero degli Esteri, aggiornato al 23.10.2015, evidenzia che "Ad inizio settembre le forze di polizia hanno lanciato l'allarme secondo cui Boko Haram, i cui attacchi terroristici sono oggi concentrati nel Nord-Est del Paese, starebbe pianificando di allargare la propria minaccia terroristica all'intero Paese, compresa la città di Lagos, come conseguenza del più



recenti successi militari ottenuti dall'esercito nigeriano che sta costringendo i miliziani di Boko Haram a cercare rifugio al di fuori dei tradizionali territori di confronto. Queste Autorità hanno emesso un avviso di sicurezza nel quale hanno informato circa il concreto rischio di attentati da parte di Boko Haram in varie città nigeriane, ed in particolare ad Abuja e a Lagos, dove a settembre sono stati arrestati una trentina di terroristi. Un ulteriore avviso è stato emesso un paio di settimane dopo relativamente al pericolo di attentati nella zona del porto di Lagos. Sebbene i maggiori attacchi terroristici si siano verificati negli Stati di Borno, Yobe, Adamawa e Gombe States, recenti gravi attentati con attacchi-bomba suicidi si sono registrati anche nelle città di Jos (Plateau State), Kano (Kano State) e Zaria (Stato di Kaduna). Altri maggiori attentati si sono registrati a Kano, Kaduna, Jos, Bauchi, Abuja e Gombe. Nelle valutazioni diffuse da queste autorità gli attacchi terroristici possono avvenire ovunque.”.

In tale contesto sono senz'altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il rischio di “danno grave”, al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti.

Inoltre, il concetto di “conflitto locale”, di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile, nei termini tradizionali propri della storia europea, ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi.

La Corte di Giustizia europea con la sentenza del 17 febbraio 2009, pronunciata nella causa C 465/07 ha precisato che il danno definito nella direttiva come costituito da «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente riguarda un rischio di danno più generale degli altri due tipi di danni, definiti nella direttiva, che riguardano situazioni in cui il richiedente è esposto in modo specifico al rischio di un danno particolare, aggiungendo che viene considerata in modo più ampio una minaccia alla vita o alla persona di un civile, e sottolineando che la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale, con la conseguenza “che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria” e che “al momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, si può tener conto dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio, e dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo quale il fatto che un richiedente ha già subito minacce gravi o minacce dirette di tali danni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato”, sicché “le pertinenti disposizioni della direttiva devono essere interpretate nel senso che la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale”.

La situazione ricavata dalle fonti consultate dimostra il serio rischio all'incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona, con particolare riguardo, inoltre, alle condizioni di vita delle donne, seriamente esposte al rischio di comportamenti gravemente degradanti, per la diffusione di violenze a sfondo sessuale in cui sono coinvolti anche apparati dello Stato, oltre che di comportamenti diretti ad indirizzare, con forme di costrizione varie, le giovani verso la prostituzione, soprattutto nella zona di origine della ricorrente.



Le donne e le ragazze nigeriane, infatti, sono soggette a traffico sessuale in tutta Europa, dove sono sottoposte alla prostituzione forzata, mentre il governo della Nigeria non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione del traffico, anche se sta facendo sforzi per contrastarlo. "Le vittime della tratta avviate alla prostituzione in Europa appartengono in grande maggioranza al gruppo etnico degli edo (chiamati anche hini) [...], ma si segnala anche la presenza di donne yorùbá, igbo e dei gruppi etnici del delta del Niger [...]. Anche la maggior parte dei trafficanti nigeriani è costituita da edo dello Stato di Edo[...] I dati che emergono da studi più recenti indicano un'età media compresa tra 17 e 28anni, con una percentuale elevata di 18-20enni [...]. Il reclutamento di minori, tuttavia, è in aumento perché le donne adulte, soprattutto nelle città, tendono ad essere più consapevoli dei rischi a cui le espone la tratta di esseri umani, mentre le ragazze giovani si fanno allattare più facilmente dalle promesse dei reclutatori, che prospettano la possibilità di arricchirsi in poco tempo" (v. report di Ottobre 2015 di EASO2 dal titolo, Nigeria-La tratta di donne a fini sessuali" al punto 1.4 profili delle donne trafficate).

La perdita del sostegno della famiglia o della comunità sembra essere un tratto comune a molte donne trafficate. In uno studio condotto nel Regno Unito e in Nigeria sulla tratta delle donne nigeriane (2012), Cherti e al. osservano: "Le persone trafficate del nostro campione hanno avuto vite diverse ma hanno in comune un'esperienza scatenante o nell'infanzia, ad esempio l'essere rimaste orfane, che le ha portate ad essere prive dell'appoggio della famiglia o della comunità. A causa dell'accesso limitato all'istruzione, al lavoro o alla protezione dalla violenza, non erano in grado di mantenersi ed erano vulnerabili alle offerte di "aiuto" fatte dai trafficanti [...]". "In genere le donne trafficate provengono da famiglie numerose, povere, disoccupate o sottoccupate, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche [...]". (v. rapporto EASO cit.)

"La maggior parte delle vittime viene da Benin City, capitale dello Stato di Edo [...], oppure dai villaggi vicini [...]. Il reclutamento nelle aree rurali sembra più comune oggi che agli albori del fenomeno della tratta. Nelle aree rurali povere della zona di Benin City, i genitori tendono spesso a fare pressione sulle figlie giovani affinché contribuiscano al sostentamento della famiglia [...]. Le donne reclutate nelle aree rurali riferiscono di essere state portate in grandi città, in particolare a Lagos e Benin City [...]. Secondo quanto riportato da Plambeck, «si stima che fino all'85 % delle nigeriane che vendono sesso in Europa sia partito da Benin [City], pur non essendo necessariamente questa la città di origine delle donne (Carling 2005; Kastner 2009; OIM 2011b). In effetti, in alcune zone di Benin [City], una città di circa un milione di abitanti, è difficile trovare una famiglia allargata in cui non vi sia una persona, in genere una donna, migrata in Europa (Kastner 2009)" (v. rapporto EASO)

"Nel 2009, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha stimato in 3800-5700 il numero annuo di vittime della tratta a fini sessuali provenienti dall'Africa occidentale, regione in cui la Nigeria rappresentava il principale paese di origine [...]. Più recentemente, nel rapporto globale sulla tratta di persone del 2014, l'UNODC osserva: «La tratta di giovani donne dalla Nigeria in Europa a scopo di sfruttamento sessuale è uno dei flussi di tratta più persistenti. Nel periodo 2007-2012, le vittime nigeriane hanno rappresentato stabilmente più del 10 % del numero totale di vittime individuate in Europa occidentale e centrale, il che fa di questo flusso transregionale il più importante di questa sottoregione» [...]. Durante il periodo di riferimento 2010-2012 (tre anni), Eurostat stima che la nazionalità nigeriana sia stata tra le prime cinque nazionalità non UE in termini di numero assoluto di vittime registrate della tratta di esseri umani nell'Unione europea [...] L'Italia e la Spagna sembrano essere le destinazioni principali delle nigeriane trafficate ..." (EASO - European Asylum Support Office: Nigeria; Sex trafficking of women, October 2015 (available at ecol.net) [http://www.ecoi.net/file\\_upload/90\\_1445949766\\_2015-10-easo-nigeria-sex-trafficking.pdf](http://www.ecoi.net/file_upload/90_1445949766_2015-10-easo-nigeria-sex-trafficking.pdf)).

In base alle considerazioni sopra esposte, esistono, pertanto, fondati elementi che inducono a ritenere che il paese di origine della richiedente viva situazioni d'ordine generale che si traducono



necessariamente in potenziali gravi rischi all'incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti stante il perdurare ed il diffondersi di numerosi conflitti locali, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza. La richiedente, peraltro, è sottoposta al rischio specifico, legato all'appartenenza di genere, alla giovane età ed all'appartenenza ad un gruppo sociale medio basso e scarsamente scolarizzato, derivante dall'esteso fenomeno della tratta di esseri umani a fini sessuali nell'area di provenienza.

Ricorrono, infine, tutti i presupposti per considerare fondata la domanda di ammissione del ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato, sia sotto il profilo della non manifesta infondatezza della pretesa, sia sotto il profilo reddituale, attesa la dichiarata totale assenza di reddito in Italia ed all'estero (cfr. art.79 DPR 115/2002 e succ.mod.).

Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.


P.Q.M.

Il Giudice, visto l'art.702 bis c.p.c, così decide:

- riconosce a [REDACTED], nata in Nigeria il 2.8.1995, la protezione sussidiaria;
- ammette parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Roma 9.6.2017

IL GIUDICE  
Anna Mauro



Depositate in Cancelleria  
Roma, il 11 SET 2017

